



AREA TEMATICA PSC 1 - RICERCA E INNOVAZIONE

in continuità con AZIONE (POR FESR) 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi"

Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese.

Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1800 del 15 dicembre 2021, pubblicata sul BUR n. 170 del 17/12/2021.

FAQ

(aggiornate al 03/02/2022)

La raccolta delle seguenti *Frequently Asked Questions* riguarda il "Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1800 del 15 dicembre 2021 pubblicata sul BUR n. 170 del 17/12/2021.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

1.

D. Cosa succede se al momento della presentazione della domanda una o più unità locali non siano ancora state definite?

R. *Entro la presentazione della prima domanda di pagamento del sostegno, deve essere aperta e perfezionata, tramite l'iscrizione al registro imprese, un'unità operativa sul territorio della Regione del Veneto. L'ammissibilità delle spese sostenute decorrerà dalla data di avvenuta iscrizione dell'unità operativa nel registro delle imprese. In caso di mancata apertura dell'unità operativa entro la presentazione della prima domanda di pagamento del sostegno, l'impresa decade dall'intera quota di sostegno spettante.*

REQUISITI PARTECIPANTI

2.

- D. Quante grandi imprese possono partecipare all'aggregazione?
- R. *Il numero di grandi imprese (G.I.) ammissibili deve essere minore o uguale al numero dei partecipanti moltiplicato per 0,3 senza arrotondamenti:*
- *Aggregazione di 3 imprese: nessuna G.I. ammissibile*
 - *Aggregazione di 4 imprese: 1 G.I. ammissibile*
 - *Aggregazione di 5 imprese: 1 G.I. ammissibile*
 - *Aggregazione di 6 imprese: 1 G.I. ammissibile*
 - *Aggregazione di 7 imprese: 2 G.I. ammissibili*
 - *Aggregazione di 8 imprese: 2 G.I. ammissibili*
 - *Aggregazione di 9 imprese: 2 G.I. ammissibili*
 - *Aggregazione di 10 imprese: 3 G.I. ammissibili*

3.

- D. Una Rete Soggetto o un Consorzio con attività esterna, Società consortile, Società cooperativa, può presentare, nel proprio ruolo di capofila, istanza a nome e per conto di una aggregazione di 3 o più imprese aderenti alla propria Rete/Consorzio/Soc. Cons./Soc. Coop.?
- R. *Sì, con le modalità riportate nel bando (art. 4 comma 1). Il capofila è conteggiato tra i partecipanti al progetto.*

4.

- D. All'aggregazione può partecipare un soggetto che, pur svolgendo attività d'impresa, è iscritto solo al REA (es. associazione, fondazione...) e non al registro imprese?
- R. *NO. Le imprese partecipanti devono essere iscritte nel Registro Imprese. La sola iscrizione al REA non assolve a tale requisito.*
L'iscrizione al solo REA è fattispecie riconducibile al solo caso di impresa avente sede legale in altro Paese membro dell'UE la quale, tramite un'unità operativa attiva in Veneto (e dunque annotata nel REA) intende realizzare attività di progetto. In tal caso l'impresa estera deve comunque dimostrare documentalmente di essere regolarmente iscritta e attiva nell'omologo registro delle imprese tenuto dallo Stato dell'UE in cui ha la sede legale.

5.

- D. Quali sono le modalità di coinvolgimento dell'ODR (organismo di ricerca) obbligatorio?
- R. *Nel solo caso di ATS l'ODR dovrà aderire alla stessa (sottoscrivendo l'allegato C1), e risulterà un partecipante a pieno titolo del progetto, come tale inserito come partecipante in SIU e con la possibilità di rendicontare le spese nel rispetto dei limiti previsti dal bando.*
Nel caso di contratti di rete e/o Consorzi con attività esterna, società consortile, società cooperativa la collaborazione dell'ODR avverrà tramite sottoscrizione di una dichiarazione (allegato C2) con cui l'ODR si impegna a attivare un contratto con l'aggregazione di imprese (rappresentata dalla capofila). L'ODR non verrà inserito tra i partecipanti al progetto e le relative spese verranno imputate alla categoria di spesa "consulenze specialistiche e servizi esterni di carattere tecnico

scientifico". Tali spese potranno essere ripartite tra i partecipanti in relazione al ruolo e alle funzioni svolte così come descritto nel progetto.

6.

D. Nel caso di ATS, gli ODR ulteriormente previsti (ODR aggiuntivi) che consentono di acquisire un maggiore punteggio (area F) devono obbligatoriamente far parte dell'ATS (nel caso di aggregazioni costituite con ATS)?

R. *E' obbligatorio che almeno un ODR aderisca direttamente all'aggregazione in qualità di mandante qualora l'aggregazione sia costituita come ATS. Gli ODR aggiuntivi possono aderire direttamente all'ATS tramite sottoscrizione dell'allegato C1 e saranno considerati partecipanti a tutti gli effetti. Dovranno comunque essere inseriti nel quadro F1 dell'allegato B. In alternativa gli ODR aggiuntivi possono essere indicati solo nel quadro F1 dell'allegato B e le rispettive spese verranno imputate alla categoria di spesa "consulenze specialistiche e servizi esterni di carattere tecnico scientifico". Tali spese potranno essere ripartite tra i partecipanti in relazione al ruolo e alle funzioni svolte così come descritto nel progetto.*

7.

D. Nel caso di Contratti di rete o di Consorzio con attività esterna, Società consortile, Società cooperativa, quali possono essere le modalità di partecipazione di eventuali ODR aggiuntivi?

R. *E' obbligatorio che almeno un ODR venga coinvolto per tutta la durata del progetto tramite sottoscrizione di una dichiarazione (allegato C2) con cui l'ODR si impegna ad attivare un contratto con l'aggregazione di imprese (rappresentata dalla capofila). Gli ODR aggiuntivi possono essere coinvolti attraverso la sottoscrizione dell'allegato C2 e mediante inserimento del quadro F1 dell'allegato B oppure possono essere inseriti solo nel quadro F1 dell'allegato B. In entrambi i casi, le spese degli ODR aggiuntivi verranno imputate alla categoria di spesa "consulenze specialistiche e servizi esterni di carattere tecnico scientifico" e potranno essere ripartite tra i partecipanti in relazione al ruolo e alle funzioni svolte così come descritto nel progetto.*

8.

D. Quali ODR devono essere riportati nel quadro F1 del progetto (allegato B)?

R. *Nel quadro F1 devono essere riportati tutti gli ODR partecipanti al progetto (sia quello obbligatorio che gli eventuali ODR aggiuntivi), individuando le attività svolte e i relativi costi previsti.*

9.

D. Come viene valutata la partecipazione degli ODR aggiuntivi?

R. *La partecipazione di ODR ulteriori rispetto a quello obbligatoriamente previsto (ODR aggiuntivi) comporta in fase di ammissibilità l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo. In sede di valutazione finale la CTV valuterà l'attività svolta in relazione a quanto previsto nel progetto iniziale. La mancata realizzazione delle attività previste in carico all'ODR aggiuntivo comporterà la mancata conferma del punteggio iniziale e, se qualificata come difformità sostanziale da parte della CTV, comporterà la revoca totale del sostegno concesso.*

10.

- D. E' obbligatorio che venga prevista una certa quota di spesa relativa agli ODR aggiuntivi?
- R. *Si. la quota di spesa, corrispondente alle attività svolte e descritte e nel progetto va indicata nel quadro F1. In assenza di una previsione di spesa non verrà attribuito il relativo punteggio.*

11.

- D. Due dipartimenti della stessa Università possono partecipare in qualità di ODR alla stessa aggregazione?
- R. *Si ma vengono considerati come un unico soggetto al fine dell'attribuzione del punteggio per gli ulteriori ODR (area F) se il Codice Fiscale è lo stesso.*

12.

- D. Quali sono i requisiti che devono avere gli ODR obbligatori?
- R. *L'organismo di Ricerca obbligatorio deve: - avere un'unità operativa attiva in Veneto nella quale sono svolte le attività di progetto; - deve essere iscritto nel portale regionale Innoveneto al più tardi entro la data ultima stabilita per la presentazione della domanda di sostegno. Costituisce condizione imprescindibile e sufficiente a dimostrare la qualifica di Organismo di ricerca del soggetto indicato l'iscrizione nel portale regionale Innoveneto con indicazione di una delle seguenti tipologie di Centri di Innovazione e Trasferimento Tecnologico (CITT) codificati nel manuale di istruzioni per l'iscrizione al suddetto portale e corrispondente anche alla "Tipologia fornitore": Centro R&S Università; Centro R&S Aziendale; Consorzio Universitario; Ente di Ricerca afferente PA; Parco ST; Altra tipologia CITT Universitario; oppure, nel caso di indicazione di un'altra tipologia di CITT, con la presenza tra gli altri del servizio di "Ricerca" ("ricerca scientifica" o "ricerca applicata"). Diversamente, tale soggetto non verrà riconosciuto come "Organismo di ricerca". Nel caso di un ente con diversi dipartimenti/unità/direzioni, laddove il codice fiscale sia univoco, l'iscrizione al portale Innoveneto di ogni singolo dipartimento/unità/direzione non è necessaria, ovvero l'iscrizione vale per l'intero ente. Si ricorda di verificare la presenza della propria scheda nel portale di Innoveneto e di provvedere al suo aggiornamento se necessario. Per ulteriori informazioni in merito all'iscrizione nel portale Innoveneto si invita a contattare il gestore Veneto Innovazione Spa tramite i riferimenti indicati nella home page del sito: www.innoveneto.org*

13.

- D. Quali caratteristiche devono avere gli ODR?
- R. *Gli ODR devono rispondere alla definizione fornita dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione": «organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza» o «organismo di ricerca»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono*

godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. La rispondenza a tali requisiti viene valutata dalla Commissione Tecnica di Valutazione (CTV).

14.

D. E' possibile per le Reti Soggetto, Consorzi con attività esterna, Società consortili, Società cooperative presentare più di un progetto come capofila?

R. *NO, il bando prevede che una stessa impresa possa partecipare ad un solo progetto. Reti Soggetto, Consorzi con attività esterna, Società consortili, Società cooperative sono soggetti giuridici iscritti al Registro delle Imprese pertanto da considerarsi imprese a tutti gli effetti e come tali partecipanti a pieno titolo al progetto nel loro ruolo di capofila.*

15.

D. Una singola impresa o libero professionista può partecipare a più progetti?

R. *NO*

16.

D. Un ODR può partecipare a più di un progetto?

R. *SI. La limitazione si riferisce alle sole imprese.*

SPESE AMMISSIBILI

17.

D. E' possibile per un'impresa partecipare al progetto senza rendicontare spese?

R. *No, ogni impresa partecipante deve sostenere spese per un ammontare compreso tra il 10 e il 50% della somma di spesa sostenuta da tutte le imprese che compongono l'aggregazione, ad eccezione del caso di aggregazione costituita attraverso contratto di rete dotato di soggettività giuridica (c.d. Rete Soggetto). In fase di ammissibilità si verificherà pertanto che ciascun partecipante preveda una spesa compresa tra il 10% e il 50% della spesa tecnica ammessa. In fase di rendicontazione del saldo tali importi verranno verificati rispetto all'effettiva spesa rendicontata fermi restando gli importi massimi determinati in fase di ammissibilità.*

18.

D. Nel caso di aggregazione costituita attraverso contratto di rete dotato di soggettività giuridica (c.d. Rete Soggetto), è possibile per la rete soggetto rendicontare percentuali di spesa inferiori al 10% o superiori al 50%?

R. *Le Reti Soggetto non sono tenute a rispettare le percentuali di spesa inferiori e superiori (10 e 50%). Gli altri partecipanti al progetto dovranno attenersi alle percentuali di ripartizione della spesa previste dal bando.*

19.

D. C'è un limite massimo alle spese degli ODR aderenti all'ATS?

R. *Si le spese complessive di tutti gli ODR aderenti all'ATS non possono essere superiori al 30% del totale della spesa ammessa a sostegno (per spesa ammessa a sostegno si intende la spesa tecnica ammessa in SIU).*

20.

D. Gli ODR che collaborano a seguito di convenzione con le aggregazioni costituite tramite contratti di rete o Consorzio con attività esterna, Società consortile, Società cooperativa, devono rispettare un limite massimo di spesa?

R. *No. Si ricorda che gli ODR che collaborano, a seguito di contratto, con le aggregazioni costituite tramite contratti di rete o Consorzio con attività esterna, Società consortile, Società cooperativa, intervengono nel progetto come fornitori esterni nell'ambito della categoria di spesa "Consulenze specialistiche e servizi esterni di carattere tecnico-scientifico". Pertanto tali ODR emetteranno fattura alle imprese partecipanti all'aggregazione che sosterranno le spese nell'ambito di tale categoria di spesa.*

21.

D. Una singola impresa può rendicontare un ammontare di spesa composto per più del 50% da spese di personale?

R. *Si purché complessivamente, a livello di progetto, non venga superata la percentuale del 50% della somma di spesa sostenuta da tutte le imprese che compongono l'aggregazione. Nel caso di ATS deve essere inclusa anche la spesa di personale dell'ODR. In fase di ammissibilità si verificherà pertanto che complessivamente la spesa prevista di personale non superi il 50% della spesa tecnica ammessa. In fase di rendicontazione del saldo tale importo verrà verificato rispetto all'effettiva spesa rendicontata fermo restando l'importo massimo determinato in fase di ammissibilità.*

22.

D. E' possibile l'imputazione a rendiconto di ore svolte da amministratori, "soci lavoratori" o altri soggetti titolari di cariche o qualifiche (quali procuratori)?

R. *Si alle condizioni specificate nell'allegato D, paragrafo 3.2, lett. d): 1. possesso di un'adeguata qualifica tecnica; 2. dimostrazione dell'etero direzione. Sono sempre esclusi gli amministratori unici. A tale tipologia viene attribuita la fascia di costo più bassa.*

23.

D. Per gli ODR, partecipanti all'ATS, è possibile rendicontare assegnatari di borse di studio?

R. *NO, sono ammissibili, oltre ai costi per personale dipendente, per i soli ODR che partecipano all'aggregazione costituita con A.T.S. le spese riconducibili a:*
- personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) in possesso di un'adeguata qualifica tecnica. Tale tipologia di personale dovrà essere rendicontato al livello "basso" della fascia di costo di cui alla tabella nel proseguito riportata;

- *gli assegnisti di ricerca per assegni conferiti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la realizzazione delle attività di progetto. Tale tipologia di personale dovrà essere rendicontato al livello "basso" della fascia di costo di cui alla tabella nel proseguito riportata;*
- *i costi del personale in distacco o comando da altri enti pubblici o amministrazioni pubbliche impiegati per la realizzazione delle attività di progetto, comunque in possesso di un'adeguata qualifica tecnica.*

24.

D. Quali requisiti devono avere i soggetti che svolgono attività di consulenza?

R. *Le attività svolte, come evincibile dalla visura camerale e dal codice ATECO, devono essere coerenti con l'attività di consulenza prestata. Le imprese individuali e le società di persone devono essere iscritte al Registro Imprese (non è sufficiente la sola iscrizione al REA). Per le altre persone giuridiche è sufficiente anche la sola iscrizione al REA. Le consulenze prestate da persone fisiche sono ammissibili qualora le stesse siano in possesso di partita IVA riferita a un'attività strettamente riconducibile all'oggetto della consulenza prestata. In caso di fornitori esteri dovrà comunque essere prodotta documentazione equipollente a quanto sopra indicato. Sono sempre ammissibili le consulenze prestate da Organismi di Ricerca.*

25.

D. Le spese di prototipo devono essere sostenute da un'unica impresa (presso cui sarà localizzato il prototipo) o possono essere sostenute da più partecipanti?

R. *Le spese possono essere sostenute da più partecipanti all'aggregazione in relazione al ruolo e alle funzioni svolte all'interno del progetto.*

26.

D. E' possibile per un'impresa presentare un progetto che non richieda la realizzazione di un prototipo o impianto/linea pilota?

R. *Tenuto conto degli ambiti progettuali finanziabili dal bando relativi alle definizioni comunitarie di "Ricerca Industriale" e "Sviluppo Sperimentale", non vi è obbligo di prevedere la realizzazione di prototipi/impianti pilota.*

27.

D. Nel caso non si preveda la realizzazione di un prototipo o impianto/linea pilota è possibile rendicontare spese nella categoria "Spese per la realizzazione di prototipi"?

R. *NO, nella voce "Spese per la realizzazione di prototipi" sono rendicontabili esclusivamente spese relative al prototipo/impianto/linea pilota realizzato ossia le spese relative ai materiali, compresi componenti e semilavorati e alle loro lavorazioni direttamente imputabili alla realizzazione del prototipo o impianto/linea pilota e le spese relative ai materiali di consumo utilizzati per l'eventuale validazione del funzionamento del prototipo o impianto/linea pilota.*

28.

D. E' possibile che il prototipo o impianto/linea pilota sia localizzato in un sito diverso rispetto all'Unità Locale di uno dei partecipanti all'aggregazione?

R. *SI, purché ci siano dei motivi tecnici, che dovranno essere chiaramente descritti nel progetto, e purché ubicato in spazi resi disponibili all'aggregazione proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente, fermo restando la localizzazione sul territorio della regione Veneto.*

29.

D. E' possibile per un partecipante fatturare spese a un altro partecipante all'aggregazione?

R. *No, non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni e/o servizi in cui fornitore e cliente sono partecipanti all'aggregazione, a prescindere dal loro ruolo nell'aggregazione stessa (impresa o ODR).*

30.

D. E' possibile localizzare il prototipo o impianto/linea pilota fuori dal Veneto in un'unità locale di un partecipante all'aggregazione?

R. *NO, il prototipo o impianto/linea pilota deve essere localizzato in Veneto.*

31.

D. Cosa succede se in fase di valutazione finale non viene documentato l'ottenimento del brevetto (elemento di valutazione B2)?

R. *In fase di valutazione finale qualora la CTV verifichi che non è stato conseguito il brevetto, il punteggio iniziale attribuito al progetto non verrà confermato e il punteggio verrà ridotto dei punti corrispondenti a tale impegno (2). Qualora a seguito di tale revisione il punteggio risulti inferiore al punteggio minimo di ammissibilità (36) si procederà alla revoca totale del sostegno nei confronti di tutti i partecipanti all'aggregazione. Se questa eventualità non si verifica, verrà applicata una riduzione in percentuale dell'importo concesso con il provvedimento di concessione del sostegno pari al doppio dei punti non confermati, ossia pari al 4%.*

32.

D. Cosa succede se non vengono realizzate le attività di divulgazione (elementi di valutazione I1 e I2)?

R. *In fase di valutazione finale qualora la CTV verifichi che non sono state svolte le attività di divulgazione previste, il punteggio iniziale attribuito al progetto non verrà confermato e il punteggio verrà ridotto dei punti corrispondenti alle attività non realizzate. Qualora a seguito di tale revisione il punteggio finale risulti inferiore alla soglia minima di punteggio prevista per l'area "I" pari a 3 e/o al punteggio minimo di ammissibilità (36) si procederà alla revoca totale del sostegno nei confronti di tutti i partecipanti all'aggregazione. Se questa eventualità non si verifica, verrà applicata una riduzione in percentuale dell'importo concesso con il provvedimento di concessione del sostegno pari al doppio dei punti non confermati. Nel caso di specie la penalità applicata potrà essere compresa tra il 2% e il 6%.*

ATTENZIONE: IL DOCUMENTO PUÒ ESSERE OGGETTO DI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI.